



Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE **per l'assegnazione e la gestione degli** **ORTI SOCIALI**

Settembre 2024

INDICE

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	1
ART. 2 Finalità.....	1
ART. 3 Tipologie di assegnazione.....	1
ART. 4 Modalità di assegnazione.....	2
ART. 5 Esecutività della graduatoria.....	2
ART. 6 Concessione.....	2
ART. 7 Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro.....	3
ART. 8 Disdetta, rinuncia, revoca e decadenza della concessione.....	3
ART. 9 Norme per la conduzione degli orti e obblighi del concessionario.....	3
ART. 10 Responsabilità per danni a cose e persone.....	4
ART. 11 Obblighi del Comune.....	5
ART. 12 Vigilanza.....	5
ART. 13 Competenze degli uffici comunali.....	5
ART. 14 Norme finali	6

Allegato A – Schema per l' assegnazione dei lotti

ART.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli “orti sociali”.
2. Gli “orti sociali” sono specifiche aree pubbliche di proprietà comunali adibite per gli usi di cui alle presenti Norme. Possono essere destinate ad “orti sociali” anche aree di cui l’Amministrazione, pur non essendo proprietaria, abbia la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico che consenta la concessione o l’utilizzo di terzi.
3. Le aree da adibire ad “orti sociali” sono individuate nell'allegato A) alle presenti Norme e possono essere integrate o variate con apposita deliberazione di natura non regolamentare.
4. Le aree di cui sopra sono suddivise da competenti uffici comunali in lotti di terreno. Ciascuno di questi lotti costituisce il singolo "orto sociale" da assegnare ai cittadini residenti nel Comune che ne abbiano fatto domanda ai sensi del relativo bando.

ART.2

Finalità

1. Il Comune di Dicomano, attraverso l’iniziativa degli orti sociali si propone di:
 - favorire l’hobby dell’agricoltura quale attività per l’impiego del tempo libero per migliorare l’attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari promuovendo la cultura dell’alimentazione tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche del territorio; favorendo stili di vita e un’alimentazione sana e sicura per tutti e favorendo principi di economia della condivisione tra cittadini;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente urbano;
 - contrastare i fenomeni di disagio psico-fisico della persona e di disgregazione sociale;
 - offrire un sostegno alle famiglie, che con i prodotti dell’orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa.

ART.3

Tipologie di assegnazione

Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sociali sono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale secondo le tipologie di assegnazione indicate nel relativo bando.

I requisiti per l’assegnazione e i relativi punteggi sono determinati tenendo conto dell’età, della composizione del nucleo familiare, del valore ISEE, della condizione lavorativa.

Le tipologie di assegnazioni sono 2 ciascuna basata su specifici requisiti come di seguito descritto:

1. Assegnazione di tipo **A) “orti per la terza età”**:
 - età superiore a 60 anni
 - residenza nel Comune di Dicomano;
 - non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, affitto) di terreni destinati ad uso agricolo o ortivo ubicati nel Comune di Dicomano;
 - non aver ottenuto, da parte di altro componente del nucleo familiare, l’assegnazione di un altro orto sociale.
2. Assegnazione di tipo **B) “orti per cittadini”**:
 - età superiore a 18 anni e inferiore a 60 anni;
 - residenza nel Comune di Dicomano
 - non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, affitto) di terreni destinati ad uso agricolo o ortivo ubicati nel Comune di Dicomano o comuni limitrofi;
 - non aver ottenuto da parte di altro componente del nucleo familiare l’assegnazione di un altro orto sociale.

ART. 4
Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti sociali avviene come segue:
 - con cadenza quinquennale e, per la prima volta nell'anno 2024, si procede al rinnovo delle concessioni in essere e alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dei lotti non assegnati o resi liberi a seguito di rinuncia;
 - l'avviso che fissa la scadenza e le modalità di presentazione delle domande è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;
 - la domanda, compilata su apposito modulo fornito dal Comune, resa in forma di
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., deve contenere, oltre ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 71,75 e 76 del citato D.P.R. In materia di controlli e di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa ai sensi del Codice della Privacy (art.13 D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.)
 - ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto concessionario.
2. All'istruttoria delle domande seguirà la formazione della graduatoria, la sottoscrizione della apposita convenzione di concessione e la consegna del lotto.
3. Gli orti sono assegnati dando facoltà di scelta dell'appezzamento ai soggetti posti in ordine di graduatoria decrescente.

ART. 5
Esecutività della graduatoria

1. La graduatoria delle domande viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.
2. Contro la rispettiva attribuzione dei punteggi, gli interessati possono presentare ricorso entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. La graduatoria definitiva viene resa esecutiva con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per almeno 15 giorni. La graduatoria definitiva ha validità quinquennale dalla sua approvazione e sarà utilizzata non appena si verifichi la disponibilità di lotti.
4. Esaurita la graduatoria di categoria, nel caso risultassero orti non ancora assegnati, si potrà procedere ad assegnarli ai richiedenti dell'altra categoria.
5. Una volta esaurite le graduatorie per categoria, l'ufficio competente provvederà alla redazione di una nuova graduatoria sulla base degli orti liberi e disponibili per l'assegnazione delle domande presentate dopo la scadenza del relativo bando.
6. Coloro che avendo presentato manifestazione di interesse all'assegnazione dell'orto sociale risultano inseriti in graduatoria, hanno obbligo di comunicare al Comune la rinuncia al fine di agevolare l'ufficio allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine nominativo.

ART. 6
Concessione

1. A seguito delle assegnazioni sono stipulati i relativi contratti nella forma della concessione in uso gratuito a tempo determinato, che richiamano gli obblighi delle parti di cui al presente regolamento e disciplinano le possibili controversie.
2. La non accettazione dell'assegnazione dell'orto sociale non comporta la cancellazione dalla graduatoria,

che interviene solo nel caso in cui venga presentata esplicita richiesta.

3. La concessione avrà durata di 5 anni a partire dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta espressa del concessionario da presentarsi 30 giorni prima della data di termine della concessione stessa. La domanda di rinnovo compilata su apposito modulo fornito dal Comune, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., deve contenere, oltre ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti, il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 71, 75 e 76 del citato D.P.R. in materia di controlli e di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci , nonché l' informativa ai sensi del Codice della Privacy (art.13 – Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.)
4. La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse, per mancato rispetto delle norme di conduzione contenute nel presente regolamento e per il mancato pagamento del canone entro l'anno solare di riferimento e comunque al verificarsi di condizioni che ne avrebbero determinato il diniego.
5. Allo scadere del termine di cui sopra, in caso di revoca, rinuncia o mancato rinnovo, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo per il Concessionario di lasciare il fondo libero vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi di sorta.

ART. 7

Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

1. In caso di decesso del concessionario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge, al convivente more uxorio risultante dal registro delle unioni Civili del Comune o ad un parente di 1° grado, che sia in possesso dei requisiti previsti dalle presenti Norme. In alternativa verrà riassegnato sulla base della graduatoria.
2. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

ART. 8

Disdetta, rinuncia, spostamento, revoca e decadenza della concessione

1. Eventuali rinunce o disdette dovranno essere presentate tempestivamente e in forma scritta in modo da consentire all'Amministrazione Comunale di disporre degli orti divenuti così disponibili per le nuove assegnazioni.
2. I Concessionari hanno la possibilità di scambiarsi reciprocamente il lotto assegnato depositando al Comune comunicazione con firma congiunta. Il Comune, riservandosi la facoltà di pronunciarsi in merito a seguito di opportune verifiche, procederà all'aggiornamento delle assegnazioni richiesto con specifico provvedimento. L'accordo viene formalizzato dal provvedimento, in assenza del quale l'accordo tra le parti non produce effetti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni in qualsiasi momento, qualora ciò risulti necessario al pubblico interesse. In tal caso verrà dato ai concessionari un congruo preavviso senza indennizzo dei frutti eventualmente prodotti.
4. In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento o in caso che l'assegnatario lasci incolto il terreno concesso in uso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare al concessionario l'assegnazione dell'orto sociale.
5. La concessione si risolve di diritto qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza in altro Comune.

ART. 9

Norme per la conduzione degli orti e obblighi del concessionario

1. Il concessionario per la conduzione degli orti dovrà rispettare le norme seguenti:

- L'orto non è cedibile e né trasmissibile ad altri sotto nessuna forma e verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare e l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita.
 - Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola (è fatto divieto quindi di tenere animali di qualsiasi specie) e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione.
 - L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso.
 - E' vietato l'uso di contenitori per la raccolta delle acque. E' altresì vietata la realizzazione di cisterne interrate.
 - L'assegnatario potrà realizzare a proprie spese piccoli manufatti per il rimessaggio attrezzi esclusivamente con la forma, le dimensioni, le finiture che saranno indicate dall'Ufficio Tecnico e secondo le procedure amministrative di legge.
 - E' vietata l'installazione di tettoie, capanni o altre costruzioni non autorizzate.
 - Le delimitazioni dei lotti assegnati, dovranno essere realizzate attraverso la piantumazione di bordure di aromatiche o piante erbacee o con pali di legno fuori suolo per non più di 40 cm e corde.
 - L'eventuale recinzione perimetrale dell'area suddivisa nei vari lotti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
 - E' vietato l'uso dei concimi e di prodotti inquinanti, che possano arrecare danno all'ambiente. L'impiego di fitofarmaci è consentito solo a coloro che sono in possesso dell'abilitazione prevista ai sensi di legge;
 - E' vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, alberi da frutto e piante ad alto fusto, piante infestanti, etc.) e di piante proibite dalla legge;
 - L'assegnatario dovrà rispettare l'obbligo di depositare le immondizie e gli scarti negli appositi spazi ed in particolare di depositare materiale non biodegradabile negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; non abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiale di qualunque genere e natura che rechi danno all'estetica dell'orto;
 - E' fatto divieto di accendere fuochi;
 - Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
2. Il concessionario, inoltre, si impegna a rispettare i seguenti obblighi:
- Tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, vialetti, fossette, recinzioni perimetrali ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo.
 - Consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi.
 - Non danneggiare in alcun modo gli altri orti.
 - Contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60 per non compromettere le visuali da e verso il fiume.

ART. 10
Responsabilità per danni a cose e persone

1. L' assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque infortunio o danno arrecato a persone, cose e a se stesso durante l' uso dell'orto a lui concesso.
2. L' Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Amministrazione Comunale stessa con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
3. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato per colpa o negligenza all' appezzamento assegnato e alle parti comuni.

ART. 11
Obblighi del Comune

1. L'Amministrazione Comunale provvede:
 - all'individuazione del perimetro delle aree e dei singoli lotti e dei vialetti di distribuzione;
 - alla predisposizione del bando pubblico per l'assegnazione degli orti sociali e alla formulazione della graduatoria delle domande ricevute;
 - alla stipula delle concessioni con i soggetti assegnatari a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona, al rinnovo delle stesse, alla revoca e al subentro di nuovi concessionari;
 - a vigilare sul rispetto del presente regolamento e ad emanare gli atti conseguenti;
 - al pagamento di canoni e utenze quando gestite dal Comune.

ART. 12
Vigilanza

1. Il controllo sulla corretta gestione degli orti sociali da parte degli assegnatari e sul rispetto dei divieti evidenziati all'art. 11 è svolto dal Comune, con l' ausilio per quanto di competenza della Polizia Municipale, del personale comunale preposto alla gestione degli spazi verdi e degli Uffici del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia e Ambiente.
2. L' Ufficio comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, diffida l' assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
3. Gli assegnatari tramite la designazione di un Rappresentante hanno l' obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all' interno dei lotti.

ART. 13
Competenze degli uffici comunali

1. La competenza istruttoria relativa all'individuazione e regolazione delle aree destinate ad orti sociali è attribuita all' Ufficio Urbanistica. L'attività di controllo è svolta dalla Polizia Municipale e dal personale assegnato alla manutenzione degli spazi verdi. L'attività di manutenzione degli impianti idraulico ed elettrici comuni è svolta dal Servizio Lavori Pubblici, con esclusione dei dispositivi di erogazione presenti sui singoli lotti, la cui manutenzione e gestione compete all'assegnatario.
2. Le competenze specifiche per l'assegnazione degli orti sociali, la gestione del rapporto concessorio, ivi compresi i poteri sanzionatori, il coordinamento, il rispetto delle finalità dell'iniziativa è attribuito al

ART. 14
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e le norme in esso contenute sostituiscono ogni altro atto amministrativo precedente relativo alla definizione e alla gestione degli orti sociali sul territorio comunale, che deve ritenersi per tanto superato.
3. Le presenti norme potranno essere suscettibili di modifiche sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a suggerimenti da parte dei concessionari. Le modifiche dovranno essere approvate con Deliberazione del consiglio Comunale e integralmente accettate dai concessionari.
4. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. Copia del regolamento di cui alla presente sarà rilasciata a ciascun assegnatario al momento della sottoscrizione del contratto di concessione. Copia dei successivi eventuali aggiornamenti sarà consegnata con le modalità indicate dal concessionario.